

Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, ASCRIVIBILI ALLE CATEGORIE B3, C1 e D1 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA

CIG. LOTTO N. 1: 66409659AD
CIG. LOTTO N. 2: 664097411D
CIG. LOTTO N. 3: 6640987BD4
CIG. LOTTO N. 4: 66409984EA

n. lotti: 4

PERIODO DAL 01/06/2016 al 31/05/2017 CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31/05/2018 (1 anno +1 anno eventuale di rinnovo)

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO (1 ANNO + 1 ANNO EVENTUALE DI RINNOVO):

valore complessivo stimato del contratto di somministrazione lavoro pari ad € 2.191.113,03 comprensivo di IVA 22% di cui € € 2.065.139,52 per spesa relativa al costo del personale somministrato (non soggetto a ribasso ed ad IVA) ed € 103.256,98, oltre IVA al 22%, per corrispettivo riferito al servizio di somministrazione lavoro (c.d. “aggio” – soggetto a ribasso). Il valore complessivo si riferisce al periodo 01/06/2016-31/05/2017, compreso il rinnovo per un ulteriore anno (a discrezione della Stazione Appaltante) dal 01/06/2017 al 31/05/2018.

IMPORTI ANNUI COMPLESSIVI PRESUNTI

Dal 01/06/2016 al 31/05/2017:


valore complessivo stimato del contratto di somministrazione lavoro pari ad € 1.095.556,52 comprensiva di IVA 22% di cui € 1.032.569,76 per spesa relativa al costo del personale somministrato (non soggetto a ribasso ed ad IVA) ed € 51.628,49, oltre IVA al 22%, per corrispettivo riferito al servizio di somministrazione lavoro (c.d. “aggio” – soggetto a ribasso) così ripartito fra i lotti:

lotto n.1 costo del personale € 424.601,76; corrispettivo somministrazione a base di gara € 21.230,09

TOTALE LOTTO N.1 € 445.831,85 + iva 22% sul solo corrispettivo somministrazione

lotto n.2 costo del personale € 246.830,40, corrispettivo somministrazione a base di gara € 12.341,52

TOTALE LOTTO N.2 € 259.171,92+ iva 22% sul solo corrispettivo somministrazione



lotto n.3 costo del personale € 228.081,60, corrispettivo somministrazione a base di gara € 11.404,08

TOTALE LOTTO N.3 € 239.485,68+ iva 22% sul solo corrispettivo somministrazione

lotto n.4 costo del personale € 133.056,00, corrispettivo somministrazione a base di gara € 6.652,80

TOTALE LOTTO N.4 € 139.708,80+ iva 22% sul solo corrispettivo somministrazione

Si ribadisce che, ai fini della corretta valutazione dell'importo a base di gara, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs 163/2006 si deve tenere in considerazione che è prevista la facoltà di **rinnovo**. Il servizio potrà essere eventualmente rinnovato, a discrezione della Stazione Appaltante, fino al 31/05/2018 (per mesi 12).


ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO.

Il presente capitolato detta norme finalizzate ad individuare l'Agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo (in seguito denominata **somministratore**) tenuta a fornire all'Azienda A.S.P. CITTA' DI PIACENZA (in seguito denominata **utilizzatore**), corrente in Piacenza (PC), via Campagna n. 157, figure professionali di varia natura per esigenze lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire temporaneamente personale integrativo di quello in dotazione (copertura ferie / malattia / maternità / infortunio del personale in dotazione).

Non sarà comunque ammissibile il ricorso alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali, ai sensi dell'art. 49 della legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 (decreto Brunetta). Ai sensi della suddetta disposizione di legge inoltre, la disciplina della materia della somministrazione lavoro sarà comunque devoluta ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

In particolare si richiederanno le prestazioni di lavoro per:

LOTTO	CATEGORIA GIURIDICA	LIVELLO INQUADRAMENTO E PROFILO PROFESSIONALE	C.C.N.L.
1	B3	AREA TECNICA n. 2 Operatori in attività di servizi generali (mansione di operaio generico), p.t. a h. 18 n.1 Operatore in attività di servizi generali (mansione di operaio generico), t.p. a h. 36 n.1 Operatore in attività di servizi generali (mansione di magazziniere), p.t. a h. 25 n. 1 Operatore in attività di servizi generali (mansione di barista), p.t. a h. 30 n. 10 Operatori Socio- Sanitari, t.p. a h. 36 n. 1 Operatori Socio- Sanitario, p.t. a h 30	Regioni- Autonomie Locali
2	C1	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE n. 1 Istruttore in attività di animazione (mansione di animatore), p.t. a h. 29 n. 2 Istruttori in attività di animazione (mansione di animatore), t.p. a h. 36 n. 5 Istruttori in attività educative (mansione di educatore), t.p. a h. 36	Regione- Autonomie Locali
3	C1	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE n. 4 istruttori in attività infermieristiche, p.t a h. 32 n. 1 istruttore in attività infermieristiche, p.t. a h. 23 n. 2 istruttori in attività infermieristiche, p.t. a h. 24 n. 1 istruttore in attività infermieristiche, t.p. a h. 36	Regione- Autonomie Locali



4	D1	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE n. 1 Specialista in attività Sociali, p.t. a h. 32 AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA n. 1 Specialista in attività contabili, t.p. a h. 36 n. 1 Specialista in attività amministrativa, t.p. a h. 36 n.1 Specialista in attività amministrative (mansione di Architetto e/o Ingegnere) t.p. a h. 36	Regione- Autonomie Locali
---	----	--	---------------------------------

Le somministrazioni potranno essere richieste con decorrenza dal **giorno successivo all'aggiudicazione provvisoria**.

In riferimento al personale in somministrazione si precisa quanto segue:

IMPORTI ANNUI COMPLESSIVI PRESUNTI

Dal 01/06/2016 al 31/05/2017:

valore complessivo stimato del contratto di somministrazione lavoro pari ad € 1.095.556,52 comprensiva di IVA 22% di cui € 1.032.569,76 per spesa relativa al costo del personale somministrato (non soggetto a ribasso ed ad IVA) ed € 51.628,49, oltre IVA al 22%, per corrispettivo riferito al servizio di somministrazione lavoro (c.d. "aggio" – soggetto a ribasso) così ripartito fra i lotti:

lotto n.1 costo del personale € 424.601,76; corrispettivo somministrazione a base di gara € 21.230,09

TOTALE LOTTO N.1 € 445.831,85 + iva 22% sul solo corrispettivo somministrazione

lotto n.2 costo del personale € 246.830,40, corrispettivo somministrazione a base di gara € 12.341,52

TOTALE LOTTO N.2 € 259.171,92+ iva 22% sul solo corrispettivo somministrazione

lotto n.3 costo del personale € 228.081,60, corrispettivo somministrazione a base di gara € 11.404,08


TOTALE LOTTO N.3 € 239.485,68+ iva 22% sul solo corrispettivo somministrazione

lotto n.4 costo del personale € 133.056,00, corrispettivo somministrazione a base di gara € 6.652,80

TOTALE LOTTO N.4 € 139.708,80+ iva 22% sul solo corrispettivo somministrazione

Si precisa che, ai fini della corretta valutazione dell'importo a base di gara, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs 163/2006 si deve tenere in considerazione che è prevista la facoltà di **rinnovo**. Il servizio potrà essere eventualmente rinnovato, a discrezione della Stazione Appaltante, fino al 31/05/2018 (per mesi 12).

Detti importi indicano il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Resta fermo, in ogni caso, che l'amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, con un'oscillazione del 20% in aumento o in diminuzione.



L'appalto avrà decorrenza a partire dal 01/06/2016 ed avrà validità fino al 31/05/2017, con possibilità di rinnovo, a completa discrezione della Stazione Appaltante, di un ulteriore anno (ovverosia fino al 31/05/2018).

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

L'ASP Città di Piacenza, in ordine ad alcune figure (ad esempio specialisti in attività infermieristiche, etc..) si riserva la facoltà di stipulare i singoli contratti di somministrazione con durata inferiore rispetto a quella prevista per il presente appalto nonché di non disporre il relativo rinnovo o proroga dei contratti stessi, senza che l'aggiudicatario, per tale circostanza, possa pretendere alcun indennizzo, rimborso e/o indennità.

Il ricorso alla somministrazione di manodopera, già prevista dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e rientrante nei casi previsti dal D.LGS.276/2003, è giustificato dalle esigenze straordinarie precedentemente espresse di natura non continuativa. Le fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 attuativo della legge c.d. Biagi, come integrato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251, configurano pertanto l'ipotesi della somministrazione di lavoro a tempo determinato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili.

In tale ottica si richiama altresì la circolare n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 con oggetto: Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dall'art. 3 comma 79 della legge 24 dicembre 2007 n.244 (finanziaria 2008) in base alla quale si stabilisce che l'utilizzo del contratto di somministrazione lavoro è da ritenersi tutt'ora ammissibile poiché, instaurandosi il rapporto di lavoro tra l'agenzia ed il lavoratore, non si corre il rischio di incentivare situazioni di precariato vietate dalle suddette disposizioni di legge.

Si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 4 L. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

I lavoratori avviati presso le diverse strutture in cui è articolata l'organizzazione dell'utilizzatore non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge corrispondenti o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro, di cui al recente Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.


L'utilizzatore nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz'altra formalità, previo pagamento al somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta.

Al fine di garantire le prestazioni occorrenti, il somministratore ha l'obbligo di fornire le figure professionali richieste entro il termine previsto nell'offerta tecnica, a pena di inadempimento del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Il servizio di somministrazione comprende quindi l'attività di ricerca, di selezione, di formazione e sostituzione del personale assente per legittimo impedimento. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

ART. 2 REQUISITI ESSENZIALI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti, in ogni caso, devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione



prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e s. m. ed i. per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, oltre che dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività di cui al suddetto D.Lgs. 276/2003.

ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 38 e ss. mm. del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i., i soggetti privi dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dal presente capitolato.

ART. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto di servizi è quindi regolamentato dalle seguenti norme:

Legge n. 196 del 24 giugno 1997;

Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;

Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276,

Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251;

Direttiva Unificata C.E. n. 18 del 31 marzo 2004;

Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con diligenza, professionalità e puntualità, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità:

- A. L'utilizzatore, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole prestazioni di lavoro interinale del somministratore, relativamente alle figure che verranno di volta in volta esplicitate, su richiesta scritta di ASP.
- B. Le prestazioni richieste in relazione alle figure di Operatore in Attività di Servizi Generali e/o Operatori Socio-Sanitari e/o Istruttori in Attività Infermieristiche potranno anche essere articolate con turni nelle 24 ore su 7 giorni la settimana; le turnazioni saranno definite dal responsabile dell'unità operativa richiedente e potranno subire variazioni temporanee e contingenti, mentre l'orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali (ovvero 36 ore settimanali per assunzioni full time). Dovrà essere garantita la copertura dell'intero turno di lavoro, secondo quanto già in uso presso l'unità operativa in cui i lavoratori somministrati saranno inseriti. Il corrispondente costo sostenuto dall'Azienda sarà quindi successivamente fatturato al somministratore
- C. Il somministratore dovrà proporre all'utilizzatore almeno n.2 candidati per ogni figura professionale per le quali vi è la necessità, le stesse verranno sottoposte a colloquio da parte dei referenti dei servizi interessati. In caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. In caso di idoneità l'utilizzatore si riserva comunque un periodo di prova di almeno 15 giorni, al termine del quale potrà decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
- D. Il periodo per il quale ogni lavoratore somministrato dovrà prestare l'attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l'utilizzatore ed il somministratore, la cui durata non potrà essere superiore a **12** mesi. Al termine del periodo previsto cesseranno comunque gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro. Non sarà

comunque possibile ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art. 49 della legge 6 agosto 2008 n. 133, salve diverse disposizioni normative nel frattempo intervenute. L'ASP Città di Piacenza, in ordine ad alcune figure (ad esempio specialisti in attività infermieristiche, etc..) si riserva la facoltà di stipulare i singoli contratti di somministrazione con durata inferiore rispetto a quella prevista per il presente appalto nonché di non disporre il relativo rinnovo o proroga dei contratti stessi, senza che l'aggiudicatario, per tale circostanza, possa pretendere alcun indennizzo, rimborso e/o indennità.

- E. Come già espresso, i lavoratori avviati dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare. I lavoratori dovranno possedere i requisiti per poter lavorare all'interno dell'ASP o di enti pubblici analoghi.
- F. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell'utilizzatore. In ragione della specifica attività il personale inserito dovrà avere maturato esperienza in analogo servizio per un periodo non inferiore ai tre mesi e potrà altresì essere prescritto il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune apposite discipline, con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo. In via eccezionale tuttavia, nel caso in cui il personale individuato non sia provvisto della necessaria istruzione e formazione, la medesima dovrà essere acquisita prima dell'effettivo inizio del rapporto contrattuale, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta. Inoltre, per tutta la durata del contratto di appalto, ogni altro onere afferente all'attività formativa del lavoratore somministrato sarà ad esclusivo carico del somministratore. L'agenzia dovrà dimostrare – a richiesta dell'Amministrazione - di aver impiegato interamente la quota parte accantonata per la formazione annua stabilita a favore del personale, mediante la presentazione della documentazione in cui venga attestato il costo e/o gli attestati di formazione sostenuti nel periodo di riferimento. L'accertamento della mancata spesa formativa costituirà titolo per l'Amministrazione per richiedere alternativamente:
- a. l'utilizzo in tempi brevi dei fondi destinati per tali finalità;
 - b. l'imputazione delle ore da fatturare al netto di tale mancato costo e il conguaglio a favore dell'Amministrazione di quelle già fatturate a titolo di applicazione retroattiva.
- L'agenzia potrà comunque rendere noti i modi e i tempi previsti per sottoporre il personale somministrato ai percorsi formativi.
- G. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Regioni ed Enti Locali per i lavoratori di pari categoria. Ai lavoratori che verranno inseriti in unità che operano su turni spetterà inoltre l'indennità di turno nella misura prevista dal CCNL comparto Regioni ed Enti locali, sulla base del turno effettuato. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e attribuzioni di particolari responsabilità e/o progetti spettanti al lavoratore saranno comunicati all'agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'amministrazione.
- H. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.

- I. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
- J. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della prestazione lavorativa.

ART. 5 PRESTAZIONI A CARICO DEL SOMMINISTRATORE E DELL'UTILIZZATORE

L'agenzia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. 276/2003, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. 81/2008, e inoltre deve dichiarare all'Amministrazione, prima di inviare il lavoratore, di aver adempiuto a tale obbligo.

In altri termini il somministratore si obbliga altresì a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso l'amministrazione appaltante. Il somministratore si impegna ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965 n.1124.

L'utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 81/2008; l'utilizzatore si impegna altresì ad informare il somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze. Il somministratore è obbligato ad effettuare sul personale prescelto prima dell'inserimento nelle strutture dell'utilizzatore i necessari accertamenti sanitari, mentre le eventuali visite periodiche sono a carico dell'utilizzatore.

Il personale richiesto dall'amministrazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento; L'amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'utilizzatore corrisponderà al somministratore il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL di riferimento, nessun corrispettivo è dovuto al somministratore, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.

L'utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione degli operatori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quegli operatori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.

Il somministratore si impegna a non subappaltare la fornitura dei lavoratori da somministrare o somministrati.

ART. 6 RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI DA SOMMINISTRARE

Il servizio dovrà essere svolto con diligenza, professionalità e puntualità, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro mediante apposita richiesta inoltrata

via fax o a mezzo posta elettronica, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'agenzia (o in quello minore dettato da urgenze o eventi imprevisti), fino ad un minimo di 24 ore solari;

2. l'amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di impiego con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - a. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione ed eventuale grado di esperienza necessario;
 - b. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c. sede ed orario di lavoro;
 - d. dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'amministrazione inquadrati nel medesimo profilo;
3. i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
4. l'attività del lavoratore presso l'amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
5. l'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'amministrazione; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1;
6. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
7. la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione;
8. la contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
9. eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e attribuzioni di particolari responsabilità e/o progetti spettanti al lavoratore saranno comunicati all'agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'amministrazione;
10. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo;
11. il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvivenza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
12. Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite fax, ovvero tramite e-mail al numero indicato dal somministratore ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorrono i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovranno comunque avvenire nel rispetto di quelli dichiarati nell'offerta tecnica. Dal momento di inoltro della richiesta decorrono altresì i tempi previsti per l'applicazione di eventuali penali.
13. Le copie dei contratti di lavoro tra il somministratore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse alla sede amministrativa dell'ASP Città di Piacenza, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m, la quale si

riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, del modello DM 10 e delle buste paga. Qualora il somministratore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l'utilizzatore procederà alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno del somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

ART. 7 PREZZO DEL SERVIZIO E REGIME FISCALE

L'offerta economica dovrà riportare il lotto di riferimento (di cui 14 del capitolato e art. 12 del disciplinare), con **l'indicazione della maggiorazione proposta, prendendo in considerazione il tasso percentuale massimo riconoscibile pari al 5% del costo orario secondo il criterio del maggior ribasso.**

Il prezzo indicato in offerta dall'agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza; deve intendersi per ciascun lotto a corpo, omnicomprensivo e forfettario e, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento da rinnovi contrattuali.

Nessun altro compenso sarà dovuto al somministratore. La maggiorazione suddetta deve restare fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. Inoltre nel caso in cui, per rinnovi contrattuali nazionali o integrativi o per altra previsione di legge, vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari categoria del CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati.


L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

- a) l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari è fuori campo iva;
- b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%.

Le tariffe orarie previste dal vigente CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali si intendono riferite alle categorie B3, C1 e D1 ed alle posizioni di accesso iniziali, precisandosi che dovranno essere corrisposte ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti dell'Azienda ASP Città di Piacenza con pari inquadramento. Restano altresì comprese in tali tariffe le voci accessorie fisse e continuative della retribuzione (ad es. indennità di comparto e di vacanza contrattuale, indennità di qualifica) mentre ne esulano eventuali compensi correlati al raggiungimento di appositi risultati (ad es. incentivi alla produttività) o all'effettiva presenza in servizio.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base integrate dalla maggiorazione richiesta a copertura dell'attività di intermediazione, delle spese generali e dell'utile d'impresa, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:

- 1) Ricerca e selezione del personale;
- 2) Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
- 3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
- 4) Quota assicurativa INAIL;
- 5) Sostituzione del personale;
- 6) Festività;
- 7) Attività di formazione;
- 8) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
- 9) Ferie, congedi e permessi;



10) Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa inclusi i seguenti esami ematici standard: costo unitario indicativo €. 50,00;

11) Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;

12) Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali.

13) Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (**imponibile previdenziale**), necessaria per poter calcolare l'imposta IRAP a carico dell'utilizzatore, posto che ASP è un ente pubblico non economico pertanto la base imponibile IRAP viene calcolata con metodo retributivo, ai sensi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

14) Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di un file in formato Excel, contenete i nominativi del personale somministrato nel mese con l'indicazione della sede di lavoro e del costo mensile del lavoratore.

Il personale somministrato potrà svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzato dal responsabile referente della struttura e/o servizio presso cui presterà la propria attività. Le ore straordinarie (feriali/notturne/festive/notturne - festive) saranno calcolate con un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali, precisando fin d'ora che l'utilizzatore a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo.

Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso l'utilizzatore.

L'utilizzatore deve corrispondere al somministratore il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dall'utilizzatore, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell'interesse dello stesso.

Il Servizio Gestione del Personale dell'utilizzatore trasmetterà al somministratore entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dalle singole unità somministrate.

ART. 8 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il somministratore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al somministratore, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore entro il termine dichiarato nell'offerta.

Il somministratore dovrà garantire la sostituzione dell'unità lavorativa per ogni sua assenza con una di pari livello professionale ed è altresì impegnato ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello assente per malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni.

ART. 9 PENALITÀ

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi sopra indicati saranno applicate le seguenti penali:

- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;

- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria. La penale si interromperà nel momento in cui l'Azienda ASP, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.

L'eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto ed il subentro del somministratore che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente.

Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale, il servizio si intenderà comunque non eseguito e l'utilizzatore potrà rivolgersi al somministratore che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente.

ART. 10 CAUZIONI E GARANZIE

Ai sensi dell'art. 75, commi 1-8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , l'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari ad € 2,059.96=, mediante fideiussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Validità 180 giorni. Restituzione entro 30 giorni ai non aggiudicatari. Oppure mediante contanti, depositati presso la Tesoreria dell'Ente presso Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Via Palmerio n. 11 - Piacenza - che rilascerà quietanza diversa da quella di tesoreria.

La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente. **La cauzione è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, con obbligo di allegazione di documentazione giustificativa, pena l'inammissibilità dell'offerta.**

Ai sensi del D.M. 123/04, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria la scheda tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1 - scheda tecnica 1.1. adeguata alle nuove disposizioni normative del D.Lgs. 163/2006.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa dei nominativi anche degli altri componenti il raggruppamento.

La mancata stipulazione della cauzione entro il termine per la presentazione delle offerte o la presentazione difforme rispetto alle prescrizioni cui all'art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006, comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

La fidejussione deve prevedere: 1. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2. La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 , del c.c.; 3. L'operatività della garanzia stessa entro 15/gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4. la validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta; 5. L'impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione , la garanzia definitiva ex art. 113 per l'esecuzione del contratto a favore dell'Ente committente. Qualora la cauzione venga rilasciata da un istituto di intermediazione finanziaria, dovrà essere allegata dichiarazione o documentazione attestante che l'istituto è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L.gs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero competente.

In sede di esecuzione del contratto verrà richiesta una cauzione definitiva calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006. L'aggiudicatario dovrà presentare le polizze assicurative previste dal capitolato di gara (si veda art. 11 del capitolato speciale di appalto).

ART. 11 OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale e con le modalità indicate all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, prima della stipula del contratto determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006

Qualora l'amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'amministrazione.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

L'agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro.

Il somministratore deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:

- a) pagare direttamente al prestatore di lavoro interinale le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;
- c) corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto Regione ed Enti Locali per la categoria professionale corrispondente;
- d) liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
- e) effettuare i necessari accertamenti sanitari pre assuntivi (le visite periodiche restano invece a carico dell'utilizzatore).

L'utilizzatore si obbliga a sua volta a:

- a) comunicare per iscritto al somministratore l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori, prendendo atto che in tal caso il somministratore avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione;
- b) versare direttamente in caso di inadempimento del somministratore, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- c) corrispondere al somministratore il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica;
- d) comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore.

Il lavoratore interinale ha il diritto di effettuare la prestazione per l'intero periodo richiesto dall'utilizzatore, salvo il caso di mancato gradimento, nonché della sopravvenienza di giusta causa o di giustificato motivo per la risoluzione del contratto.

ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'utilizzatore attraverso i propri servizi amministrativi e sanitari, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del capitolato, il somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. L'amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dal somministratore, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzatore comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.

Il somministratore apporrà espressa clausola all'interno dei contratti individuali di lavoro che sottoscriverà coi prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed alla normativa in materia.

ART. 14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO

L'assegnazione del servizio avverrà, per ciascun lotto sotto riportato, a favore dell'Agenzia di somministrazione che avrà presentato **l'offerta secondo il criterio del prezzo più basso.**

In ordine al **prezzo**, rispetto al costo dell'ora di lavoro (intesa come ordinaria, turno e straordinaria), l'offerta dovrà riportare il lotto di riferimento nonchè la maggiorazione in percentuale e in cifra assoluta offerta (entro il limite indicato all'art. 7 del presente capitolato) a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta, nonché per la copertura dei costi generali e per l'utile d'impresa.

La tariffa oraria così determinata sarà sottoposta ad iva ad aliquota ordinaria, limitatamente alla maggiorazione per il compenso richiesto dal somministratore.

Si precisa inoltre che il costo orario dovrà fare riferimento al trattamento fondamentale ed accessorio legato al primo inquadramento nella categoria di riferimento, in applicazione del CCNL comparto Regioni ed Enti Locali.

Pertanto restano incluse in detta tariffa tutte le voci stipendiali e contributive relative alle diverse categorie di appartenenza, ivi comprese le indennità fisse e continuative legate alle categorie stesse ed aventi natura accessoria (indennità di comparto, indennità di qualifica), **mentre restano escluse, in quanto afferenti il trattamento accessorio variabile, le eventuali indennità quali rischio / disagio e similari, che non possono essere previste in misura fissa e continuativa in quanto legate alla tipologia di lavoro svolto ed all'effettiva presenza in servizio. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nella tabella sottoriportata, ivi comprese altre assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate, sono a carico dell'Appaltatore e si ritengono compensate dal margine di intermediazione offerto.**


Di seguito si riepilogano le voci stipendiali e contributive per ciascuna categoria e lotto, che dovranno essere prese a riferimento nel formulare l'offerta economica:

TABELLA A)

	B3 contratto interinale (costo orario) LOTTO N. 1	C1 contratto interinale (costo orario) LOTTO N. 2	C1 - infermiere contratto interinale (costo orario) LOTTO N. 3	D1 contratto interinale (costo orario) LOTTO N. 4
Stipendio base mensile	9,74	10,39	10,39	11,31
Indennità Vacanza Contrattuale	0,07	0,08	0,08	0,08
Ind. Comparto	0,02	0,03	0,03	0,03
Ind. Comparto q.f.	0,23	0,27	0,27	0,30
Ind. Infermieristica			1,49	
13,ma (PAGA BASE+IVC) /12	0,82	0,87	0,87	0,95
Rateo ferie (Si considerano: - 34 gg di ferie all'anno per C1 - infermiere; - 30 gg di ferie all'anno per B3, C1 e D1; Il calcolo è eseguito con riferimento allo stipendio base e alla indennità di vacanza contrattuale)	1,13	1,21	1,14	1,31
Totale elementi retributivi	12,01	12,84	14,27	13,99
Oneri TFR (6,91% sul Totale elementi retributivi al netto dell'indennità di comparto q. f.)	0,81	0,87	0,87	0,95
Oneri Contributivi INPS, compresa addizionale ASPI (28,68% + 1,4% sul Totale elementi retributivi)	3,61	3,86	4,29	4,21
Inail (calcolato sul Totale elementi retributivi): - 14 per mille su B3, C1 e C1 infermiere; - 5 per mille su D1.	0,17	0,18	0,20	0,07
Totale retribuzine + oneri	16,61	17,76	19,63	19,21
Fondo formazione (4% sul Totale elementi retributivi)	0,48	0,51	0,57	0,56
Ente bilaterale (0,2% sul Totale elementi retributivi)	0,02	0,03	0,03	0,03
Totale costo	17,11	18,30	20,22	19,80

NB:
divisore convenzionale: 156

L'offerta dovrà infine riportare le seguenti clausole:



- a) che nella redazione della stessa si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i;
- b) che l'offerta resta valida per 180 giorni decorrenti da quello di scadenza per la presentazione dei documenti di gara.
- c) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l'esecuzione del servizio in oggetto
- d) di accettare incondizionatamente ed interamente, senza riserva alcuna, le condizioni e le clausole previste dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale nonché da tutta la documentazione di gara.

L'aggiudicazione del servizio avverrà quindi per singolo lotto a favore della ditta che avrà proposto l'offerta al prezzo più basso secondo le indicazioni sopra riportate.

NB: L'offerente dovrà indicare altresì la stima presuntiva dell'importo degli oneri della sicurezza interni riferiti al presente appalto.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell'offerta si richiama quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 15 PROCEDIMENTO DI GARA

Si rimanda interamente a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

ART. 16 CONTRATTO D'APPALTO E SUA DURATA

La stipulazione del contratto di appalto con l'agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto dalla normativa vigente, sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancato versamento, l'amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento. Il contratto di somministrazione che sarà stipulato con l'aggiudicatario avrà la durata massima di 12 mesi, salvo eventuale rinnovo a discrezione della Stazione Appaltante.

In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, l'Agenzia aggiudicataria, su richiesta scritta di A.S.P., si impegnerà ad assicurare la prosecuzione delle attività oggetto del servizio per un periodo massimo di tre (3) mesi, e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara o fino all'attivazione del nuovo servizio, alle stesse condizioni del contratto.

Resta inteso che i singoli contratti di lavoro con il personale somministrato in essere al momento dell'espletamento di nuova gara rimarranno attivi fino alla loro naturale scadenza con l'originaria Agenzia di somministrazione. L'affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora vengano meno i requisiti essenziali di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, l'aggiudicataria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, è obbligata a rimborsare le **spese** relative alle **pubblicazioni** del bando e dell'avviso di aggiudicazione, che vengono stimati, in via presuntiva in circa € 1.500,00 c.a., ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB APPALTO DEL SERVIZIO

E' vietata al somministratore la cessione del contratto, a pena di nullità del vincolo a tal modo sorto. Parimenti, in considerazione della peculiarità delle prestazioni richieste, è vietato il sub appalto del servizio.

ART. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP Città di Piacenza.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad ASP Città di Piacenza, sede amministrativa e legale Via Campagna 157, 29121 Piacenza, cod. Ufficio UFZOAK, c.f. 01555270337, Ai sensi dell'art. 4 , comma 3 ,del D.p.r. 207/2010, sulle singole fatture dovrà essere operata la ritenuta dello 0,5% da svincolarsi al termine del contratto in sede di liquidazione finale, previo rilascio di regolare DURC.

I pagamenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 avverranno mediante accordo con il fornitore, configurabile in una dilazione a 60 giorni, ai sensi delle disposizioni normative dell'art. 50 p. 8 della legge n. 833/1978 . Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano al fornitore gli interessi moratori stabiliti in conformità all'art. 56 della Legge Regionale n. 22/1980 da considerarsi, ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo n. 231/2002 corretta prassi commerciale del settore e precisamente:

- dal 61° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta all'Azienda sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
- da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in applicazione analogica dell'art. 30 del Capitolato generale di appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Gl'interessi scaduti non producono a loro volta interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Si intendono pervenute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso ed il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese medesimo

Nel caso di associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse direttamente dalle ditte costituenti l'associazione temporanea, in ragione della rispettiva quota di partecipazione all'attività dell'appalto, come indicata in sede di offerta.

ART. 19 RINNOVO DEL CONTRATTO

Il servizio potrà essere eventualmente rinnovato, a discrezione della Stazione Appaltante, per un ulteriore anno a far data dal 01/06/2017 fino al 31/05/2018.

ART. 20 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii, e a fornire ad A.S.P. ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizione dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm..

ART. 21 DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sull'esecuzione del contratto vigila il Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile del Procedimento, Dott. Luciano Guarinoni, coadiuvato dai Coordinatori di struttura in quanto Referenti dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica di conformità tramite controlli annuali sulle modalità di effettuazione della fornitura, sulla sua corrispondenza a quanto proposto nell'offerta di gara e a quanto contrattualmente stabilito.

Il Direttore dell'esecuzione redigerà verbale di verifica di conformità, che verrà trasmessa anche tramite posta elettronica alla Agenzia fornitrice.

ART. 22 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

A conclusione del contratto il Direttore dell'esecuzione emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale:

- si provvede al saldo delle prestazioni eseguite;
- allo svincolo della cauzione fideiussoria prestata dal Fornitore.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'utilizzatore potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

- per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- per difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- qualora si verificassero da parte del Fornitore comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;

- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Fornitore, in caso di cessazione dell'attività del somministratore, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio;
- per l'eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all'utilizzatore che non determini più l'esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione.

In ogni caso resta fermo il diritto di A.S.P. di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 24 RECESSO

L'Agenzia potrà recedere dal contratto d'appalto solo con preavviso di 60 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per giustificato motivo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno ad A.S.P..

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Il recesso del contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 10 del presente capitolato.

ART. 25 GIURISDIZIONE

Ai sensi dell'art. 244 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, ivi comprese quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa statale o regionale. Non è ammessa la competenza arbitrale.

ART. 26 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le norme della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal contratto d'appalto che sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria della presente fornitura; le cessioni possono essere effettuate a banche o ad intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione del credito deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata ad A.S.P. Città di Piacenza e diviene efficace qualora la medesima non la rifiuti, con comunicazione scritta da notificarsi al

cedente ed al cessionario, entro quindici giorni dalla notifica della cessione. E' ammessa la cessione di tutti o solamente di parte dei crediti che giungeranno a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ASP Città di Piacenza può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, contenute nel contratto con questi stipulato.

ART. 27 RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.


ART. 28 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e in tutta la documentazione di gara, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici di servizi, le norme del codice civile riguardanti il contratto d'appalto, nonché i principi della legge n. 241/1990 e s.m. ed i.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Azienda, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- d) a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- e) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche



pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni; verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)

- f) Il titolare del trattamento dei dati personali è l'A.S.P. Città di Piacenza nella persona del direttore generale
- g) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
- h) L'A.S.P. Città di Piacenza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Piacenza, lì 13 aprile 2016

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Luciano Guarinoni)